

# Italia in linea con le raccomandazioni Ue

Il decreto che estende alle reti 5G i poteri speciali del Governo

Marcello Clarich

Un "upgrading" nella sicurezza delle reti e servizi 5G in linea con gli indirizzi della Commissione europea. È questo il senso del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 25 marzo e in vigore da ieri), che ha esteso e adattato alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga in tecnologia 5G i poteri speciali del Governo già previsti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

In realtà il controllo sugli assets strategici nazionali ha una lunga storia. Già dagli anni Novanta del secolo scorso, la normativa sulle privatizzazioni (legge 474/1994) imponeva allo Stato di riservarsi la cosiddetta "golden share". Questa consisteva nel gradimento all'ingresso di nuovi soci e ad altre ope-

razioni societarie relative alle grandi imprese da dismettere operanti nei settori strategici (incluse le telecomunicazioni). Nel 2009 la Corte di giustizia ha censurato la normativa italiana perché concedeva al Governo una discrezionalità eccessiva violando i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali (Sez. III, 26 marzo 2009 in C-326/07).

In ottemperanza alla sentenza, il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 ha introdotto una disciplina dettagliata dei poteri speciali (golden power). Questo testo normativo, ora integrato dal Dl 22/2019, distingue i settori della difesa e della sicurezza nazionale e i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Per i primi, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali il Governo può imporre condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, ai trasferimenti tecnologici eccetera.

Può anche porre il veto sulle principali delibere societarie (fusioni, cessioni d'azienda eccetera).

**Valgono le stesse prerogative di blocco previste nei settori della sicurezza nazionale e della difesa**

Queste ultime devono essere notificate alla presidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale veto da deliberare entro 15 giorni.

In caso di omessa notifica le delibere societarie sono nulle e sono irrogate sanzioni pecuniarie assai pesanti. Un regime analogo, anche se meno intenso, vale per i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il nuovo decreto legge integra questa normativa sotto tre aspetti. In primo luogo, le reti e servizi 5G

vengono ora qualificati come di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e sottoposti alle regole sulla notifica preventiva e sul potere di veto previste in questi settori.

In secondo luogo, la notifica riguarda tutti contratti di fornitura di beni e servizi in qualsiasi modo collegati alle reti e servizi 5G stipulati con soggetti esterni all'Unione europea.

In terzo luogo, il veto o le prescrizioni imposte dal Governo possono essere giustificati da valutazioni relative alla presenza di «fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano».

Insomma, il decreto legge prevede poteri molto incisivi e ad ampio raggio, in grado di soddisfare la Raccomandazione emanata proprio ieri dalla Commissione europea sulla cybersecurity delle reti 5G. D'altra parte in questa fase di mutamento degli equilibri geopolitici, la prudenza non è mai troppa.

## PAROLA CHIAVE

### # Golden power

#### Settori strategici

Il Dl 21/12 (poi legge 56/12) disciplina i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni.